

**STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
"ORTOFRUTTICOLA VITERBESE SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita con sede nel comune di Viterbo la società cooperativa agricola a mutualità prevalente denominata "ORTOFRUTTICOLA VITERBESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" in forma abbreviata "O.P. ORTOFRUTTICOLA VITERBESE".

La cooperativa costituisce organizzazione di produttori ortofrutticoli ai sensi del DM 5927 del 18 ottobre 2017 e dell'allegato al DM 5927 del 18 ottobre 2017 e smi.

La ORTOFRUTTICOLA VITERBESE Società Cooperativa Agricola è costituita ed opera secondo quanto previsto dagli articoli 153 e 160 del regolamento UE n. 1308/2013 e nel regolamento delegato Reg. delegato UE 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017.

La Società è altresì regolata dalle norme del presente statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle norme del Titolo VI del Libro V del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di cooperative nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, c.c., si applicano alla Cooperativa le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, fino al raggiungimento dei limiti dimensionali di cui alle vigenti disposizioni di legge. La Società, nell'ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimento dei criteri e dei requisiti di scambio mutualistico prevalente con i soci ai sensi degli artt. 2513 e 2514 del Codice

Civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, uffici periferici, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 2 – DURATA

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemila ottanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, è quello proprio delle Organizzazioni dei Produttori agricoli, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della conseguente normativa nazionale di attuazione, e in particolare il coordinamento delle proprie rispettive attività e la gestione in forma associata di servizi finalizzati all'adattamento alle esigenze del mercato.

In particolare la ORTOFRUTTICOLA VITERBESE Società Cooperativa Agricola persegue gli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, b) lettera i) trasformazione comune, ii) distribuzione comune compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune, iii) condizionamento, etichettatura o promozione gratuita, iv) organizzazione comune del controllo di qualità, v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio, vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione, vii) appalti comuni dei mezzi di produzione e viii) qualunque altra attività comune di servizi e c) punti compresi dalla lettera i) alla lettera xi) del regolamento base (Regolamento (UE) n. 1308/2013)

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'articolo 2514 c.c. si prevede:

- a) il divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, ai fini del riconoscimento quale Organizzazione di Produttori (di seguito OP) ha come oggetto l'esecuzione delle attività tipiche di un'Organizzazione di Produttori del settore ortofrutticolo, ed in particolare nei seguenti settori:

- **Codice NC 0702 00 00** Pomodori, freschi o refrigerati.
- **Codice NC 0703** Cipolle e scalogni, aglio, ecc.
- **Codice NC 0704** Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati.
- **Codice NC 0708** Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati.
- **Codice NC 0705** Lattughe e cicorie, fresche o refrigerate.
- **Codice NC 0706** Carote e navoni, ecc.
- **Codice NC 0707 00** Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati.
- **Codice NC ex 0709** Altri ortaggi, freschi o refrigerati, ecc.
- **Codice NC 0807** Meloni, compresi i cocomeri e papaie freschi.
- **Codice NC 0809** Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci) prugne e prugne fresche.
- **Codice NC 0808** Mele, pere e cotogne fresche.
- **Codice NC 0810** Altra frutta fresca.
- **Codice NC 0910 20** Zafferano

- **Codice NC ex 0910 99** Timo, fresco o refrigerato.
- **Codice NC ex 1211 90 86** Basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica, rosmarino, salvia, freschi o refrigerati.

e quindi, in via principale, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione degli aderenti.

In particolare la Cooperativa si propone di:

- 1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- 2) promuovere la concentrazione dell'offerta e favorire la commercializzazione della produzione degli associati anche attraverso la commercializzazione diretta;
- 3) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale stabilizzando i prezzi alla produzione;
- 4) promuovere ricerche su metodi di competitività economica, sull'andamento del mercato, su pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;
- 5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- 6) adottare per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Reg. CE n. 178/2002;
- 7) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
- 8) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
- 9) di approvvigionarsi, da altri enti cooperativistici o da privati di ogni e qualsiasi mezzo tecnico di produzione occorrente sia al normale svolgimento delle attività sociali che alla successiva redistribuzione ai soci che ne facciano richiesta.

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa avrà la possibilità di esternalizzare talune di esse, in particolare quelle dirette alla commercializzazione ai sensi della vigente normativa di settore nelle forme prescritte al punto 5 dell'Allegato al

DM 5927 del 18 ottobre 2017 ed all'articolo 13 del regolamento delegato (Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea dei Soci per il conseguimento dell'oggetto su programmi operativi annuali e/o pluriennali, anche sopranazionali, finanziati anche con i contributi dei soci e di enti pubblici e organismi di livello locale, nazionale o comunitario, anche allo scopo di agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e altre provvidenze.

La Cooperativa potrà in generale svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle Organizzazioni di Produttori agricoli (OP) dalla vigente legislazione, sussistendone i requisiti, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie e concedere fidejussioni, avalli, pegni e altre garanzie nel rispetto della normativa vigente e per la realizzazione dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico. Potrà assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi, incluse le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese ed enti pubblici o privati, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, e potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, avvalendosi comunque di tutti gli strumenti, rapporti e apporti previsti o ammessi dalla normativa in vigore.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento della società cooperativa quale Organizzazione di Produttori nel settore specifico di attività della società medesima.

Possono essere soci i produttori agricoli persone fisiche o giuridiche che esercitano nel territorio della Repubblica Italiana l'attività di coltivazione di prodotti ortofrutticoli di

cui all'articolo 4 del presente statuto, a condizione che non facciano parte di strutture associative con analogo scopo sociale e che non siano aderenti ad altre Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutticolo aventi ad oggetto gli stessi prodotti di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Possono essere ammessi soci non produttori entro la soglia massima del 10% dei diritti di voto esprimibili in assemblea ed entro la soglia massima del 10% del capitale sociale, come disposto dall'articolo 9, comma 1, del D.M. 5927 del 18 ottobre 2017. In ogni caso i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quella della Cooperativa. I soci si impegnano ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa. Non possono essere soci della Cooperativa persone fisiche o giuridiche che esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa o siano proprietari di partecipazioni o interessenze in imprese o società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, svolgano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati:

- se persona fisica:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;

- b. attività svolta, qualifica di produttore agricolo con specificazione della località ove viene svolta l'attività ortofrutticola e della consistenza aziendale, con impegno a comunicare alla Cooperativa tutti i relativi aggiornamenti;
- c. valore della partecipazione che intende sottoscrivere;
- d. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società;
- e. dichiarazione di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa;
- f. dichiarazione di non far parte di altra Organizzazione di Produttori agricoli avente ad oggetto gli stessi prodotti di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

- se persona giuridica o altro ente ammissibile,

oltre a quanto indicato nei precedenti punti c, d, e, f,

g. denominazione sociale, forma sociale, sede legale, oggetto sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC, cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale con specifica indicazione dei poteri loro assegnati, ovvero visura camerale contenente le medesime informazioni;

h. specificazione della deliberazione dell'organo sociale abilitato alla presentazione della domanda;

i. qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda di ammissione di società o ente devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente entrambi dichiarati conformi all'originale dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente o membro unico dell'organo di controllo eventualmente nominato

Tutti i soci appartenenti alla società o ente richiedente sono vincolati alle previsioni contenute nel presente Statuto.

ARTICOLO 7 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione, valutati i requisiti richiesti, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale, eventualmente limitando o escludendo il diritto di opzione.

L'eventuale decisione di aumento del capitale sociale può prevedere l'eventuale sovrapprezzo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato con modalità idonee a documentare il suo ricevimento e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- dei contributi finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi a cui partecipi nella misura determinata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso gli apporti di qualsiasi natura, deliberati con le modalità previste dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;

d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;

e) ad applicare, nello svolgimento della propria attività produttiva, le regole approvate dalla Cooperativa nel perseguimento del proprio oggetto sociale;

f) a mantenere il vincolo sociale per almeno un anno e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

Ai fini del riconoscimento della OP sono previsti i seguenti ulteriori obblighi per i soci:

I) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'Organizzazione di Produttori;

II) fornire le informazioni richieste a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;

III) con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità ad esso, nonché l'obbligo di vendere per il tramite della Organizzazione di Produttori l'intera produzione per la quale ha aderito, salvo i casi di esonero previsti dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali vigenti in materia di Organizzazioni di Produttori, previa autorizzazione dell'Organizzazione medesima.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dalla domanda di ammissione, regolarmente comunicato al Registro delle Imprese. Ogni variazione ha effetto nei rapporti fra le parti dalla ricezione di apposita comunicazione scritta da eseguirsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso viene comunicata per iscritto alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

Il recesso acquista efficacia alla conclusione del programma di impegni.

L'Organizzazione di Produttori, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra Organizzazione di Produttori.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

In caso di presentazione da parte della Cooperativa di un programma di sostegno nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della Cooperativa.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici in corso si sciolgono con il decorso del termine di preavviso, fermo restando l'obbligo del socio di adempiere agli impegni assunti nei confronti della Cooperativa e al pagamento dei contributi maturati antecedentemente a tale data.

ARTICOLO 11 – SANZIONI

Al socio che non adempia alle obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzioni pecuniarie che saranno definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c) sospensione a tempo indeterminato;
- d) esclusione.

La diffida dovrà essere irrogata in tutti i casi di lieve inadempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione alla Organizzazione di Produttori e che siano inidonee a procurare un danno economico alla medesima.

Le sanzioni pecuniarie saranno irrogate qualora all'inosservanza degli obblighi gravanti sul socio si accompagni un apprezzabile danno economico per l'OP.

Esse sono comprese tra un minimo di Euro 100,00 (cento e zero centesimi) ed un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi).

La sanzione pecuniaria relativa al ritardato versamento del contributo associativo, non è cumulabile con altra sanzione pecuniaria. Le sanzioni pecuniarie dovute per il ritardato pagamento, sono irrogate contestualmente all'effettivo versamento del contributo finanziario da parte del socio moroso.

I regolamenti di cui all'articolo 27 potranno prevedere le specifiche violazioni, anche in relazione al rapporto mutualistico instaurato con i singoli soci, al cui riscontro il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad applicare una sanzione pecuniaria.

L'esclusione dovrà essere irrogata, oltre che nei casi previsti dalla legge qualora il socio:

- non versi per due annualità consecutive il contributo finanziario di cui all'articolo 8 del presente Statuto;

- abbia interessi contrastanti con l'OP o, comunque, eserciti, anche in modo non prevalente, attività concorrenziale con l'attività della Cooperativa;
- abbia arrecato all'OP un danno economico – patrimoniale di rilevante entità;
- non conferisca il prodotto per il quale ha assunto impegni formali in fase di programmazione commerciale.

La sanzione pecuniaria è cumulabile ad altra sanzione anche in relazione ad un'unica violazione. In caso di infrazione recidiva dovrà essere applicata la sanzione pecuniaria nella misura ritenuta più idonea dal Consiglio di Amministrazione senza pregiudizio di ulteriori più gravi sanzioni.

Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, il quale decide della sanzione in funzione del danno subito dalla OP. La sottoposizione del socio al procedimento sanzionatorio lascia impregiudicato il risarcimento del danno patito dalla Cooperativa, la cui determinazione e liquidazione dovrà essere effettuata dal Collegio Arbitrale nominato ai sensi dell'articolo 33 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione, dovrà informare il socio dell'irrogazione della sanzione mediante comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, spedita al domicilio risultante dall'iscrizione nel Libro dei Soci. Contro le decisioni che applicano le sanzioni, il socio, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, potrà ricorrere solo ed esclusivamente al giudizio del collegio arbitrale nominato con le modalità previste dall'art. 33 del presente Statuto. I regolamenti di cui all'art. 27 potranno determinare ulteriori specifiche ipotesi di applicazione delle sanzioni stabilite dal presente articolo.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione dalla Cooperativa è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

- a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa o violi gli obblighi necessari al riconoscimento della stessa;

- b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, c.c.;
- c. non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
- d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- e. si trovi in stato di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- f. si trovi in stato di insolvenza risultante da dichiarazione di fallimento o assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data l'esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Il socio escluso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, potrà aderire ad altra Organizzazione di Produttori o essere riconosciuto come Organizzazione di Produttori se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

ARTICOLO 13 – MORTE DEL SOCIO

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto alla successione.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, gli stessi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenti di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori, e la Cooperativa consenta la divisione.

Le determinazioni in merito al paragrafo precedente sono adottate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti che non abbiano fatto domanda di subentro o non ne abbiano i requisiti, hanno il diritto esclusivamente ai dividendi ed ai ristorni eventualmente maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione di tale importo, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende in nessun caso il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale eventualmente assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies c.c., può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. Nel caso in cui il socio sia escluso per violazione dei tassativi obblighi di cui al precedente articolo 8, indicati dalla normativa come necessari ai fini del riconoscimento della Cooperativa come Organizzazione di Produttori, viene applicata una penale secondo quanto disposto dall'articolo 11 che può essere compensata con il rispettivo valore da liquidare. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5

anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI

ARTICOLO 15 – PARTECIPAZIONI SOCIALI

Ciascuna partecipazione sociale del socio cooperatore ha valore nominale minimo di Euro 125,00 (centoventicinque e zero centesimi).

La Cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione scritta attestante il valore delle partecipazioni dagli stessi sottoscritte.

Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 c.c.

Ai fini della partecipazione al capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.M. 5927 del 18 ottobre 2017.

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 9 del D.M. 5927 del 18 ottobre 2017 i soci non produttori non possono detenere più del 10% del capitale sociale.

ARTICOLO 16 - VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o ad altri soci senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e

accettazione da quest'ultimo e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ARTICOLO 17 – PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b. dalla riserva legale indivisibile formata dal trenta per cento degli utili netti annuali e dal valore delle quote eventualmente non rimborsate;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
- d. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Ai sensi dell'art. 2514, comma 1 c.c., è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ARTICOLO 18 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le particolari esigenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 secondo le relative previsioni;
- c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;
- d. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo;
- e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;
- f. la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

ARTICOLO 19 – RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori.

Detta operazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito Regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Il Regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in relazione allo scambio mutualistico e quindi alla loro effettiva partecipazione ai programmi della Cooperativa.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20 – ORGANI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Cooperativa;
- d) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 21 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alle materie che formano oggetto delle sue deliberazioni.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto e alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 22 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio di esercizio;
- b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, nomina dell'Organo di controllo e del Presidente dell'Organo di Controllo se previsto;
- c. determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai membri dell'Organo di Controllo;
- d. azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo;
- e. approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci;
- f. costituzione di fondi di esercizio per lo svolgimento di programmi operativi e fissazione dei criteri di partecipazione dei soci;
- g. deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea della legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- h. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'adozione di un programma operativo conformemente alla normativa comunitaria vigente e ne determina la quota di partecipazione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto;
- i. ratifica le annualità esecutive del programma operativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione in conformità al Reg. UE 1308/2013 e relative norme di applicazione comunitarie e nazionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. modificazioni dello Statuto;
- b. scioglimento anticipato della Cooperativa;
- c. nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 23 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per le conseguenti determinazioni.

Essa è convocata comunque tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio, e comunque entro venti giorni dalla richiesta; in mancanza, alla convocazione provvede l'Organo di controllo.

La convocazione è effettuata a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da comunicarsi ai soci ed all'organo di controllo tramite:

- a) pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- b) comunicazione ai soci con lettera raccomandata o comunicazione via fax o comunicazione via e-mail PEC secondo quanto risultante al libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- c) esposizione presso la sede sociale della cooperativa e presso le eventuali sedi operative, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- d) pubblicazione sul sito internet ufficiale della cooperativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo (la sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora dell'adunanza; nell'avviso di convocazione viene altresì fissata l'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successiva di oltre trenta giorni.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti effettivi dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 24 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni prima della data della riunione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci iscritti da meno di tre mesi possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta: al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o alla partecipazione agli scambi mutualistici.

In ossequio al principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP, ogni produttore non può detenere direttamente o indirettamente, più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale.

I soci non produttori hanno diritto di voto entro la soglia massima del 10% dei diritti di voto esprimibili in assemblea e senza la possibilità di assumere cariche sociali. In ogni caso i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quella della Cooperativa ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del D.M. 5927 del 18 ottobre 2017.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il voto può essere dato per corrispondenza secondo quanto previsto dal Regolamento dei lavori assembleari predisposto dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea. I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche mediante l'invio e la ricezione di documenti;
- d. ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere, il dipendente della Cooperativa o altra persona autorizzata ad assistere all'assemblea designato dal Presidente ed approvato dai soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

In ogni caso per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci si applica il disposto dell'articolo 10 del D.M. 5927 del 18 ottobre 2017.

ARTICOLO 25 – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione e di controllo nonché i dipendenti della Cooperativa. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal

coniuge, da parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano nell'impresa. Tale condizione deve risultare dalla visura rilasciata dal competente Registro delle Imprese.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante non può farsi sostituire.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

I documenti relativi devono essere conservati agli atti delle riunioni dalla Cooperativa.

ARTICOLO 26 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della Cooperativa è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci produttori ovvero tra le persone indicate dai soci produttori persone giuridiche. In ogni caso non potrà essere designato come Presidente un membro del Consiglio di Amministrazione che non sia socio o socio non produttore.

I Consiglieri durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

ARTICOLO 27 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvi quelli riservati per legge o a norma del presente statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre i Regolamenti interni relativi al funzionamento della Cooperativa, e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei

poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, irrogazione di sanzioni, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Con periodicità almeno semestrale l'organo delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Società.

Tra i compiti del Consiglio di Amministrazione vi è quello di apportare eventuali variazioni o integrazioni al programma operativo predisposto in conformità al Reg. (UE) n. 1308/2013, che saranno successivamente ratificati dall'Assemblea dei soci e relative norme di applicazione comunitarie e nazionali e/o presentare le annualità esecutive del programma operativo approvato dagli Enti competenti in conformità al Reg. (UE) n. 1308/2013 e relative norme di applicazione comunitaria e nazionale.

È compito del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i Consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 28 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, nei quindici giorni successivi alla eventuale richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte di almeno un terzo dei Consiglieri o dell'Organo di Controllo.

La convocazione deve avvenire a mezzo lettera, fax, telegramma, email, pec da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 29 – PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che quindi acquisisce la qualifica di Presidente della Cooperativa, ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di cui fa parte; in caso di assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente qualora nominato o il consigliere più anziano di età.

Il Presidente può conferire deleghe e procure qualora necessario.

La rappresentanza spetta altresì, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati eventualmente nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori o terzi.

ARTICOLO 30 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico. Eventuali compensi spettano solo se e nella misura deliberata dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, può deliberare un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 31 – ORGANO DI CONTROLLO

La società è sottoposta al controllo di un Organo – Sindaco Unico o Collegio Sindacale – nominato dai soci, il/i cui componente/i è/sono iscritto/i nel Registro dei revisori contabili istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze, o comunque presso la Pubblica Amministrazione competente pro-tempore. Il compenso del/i componente/i l’Organo di Controllo è determinato dall’Assemblea all’atto della nomina. In caso di nomina di Organo di Controllo collegiale (Collegio Sindacale), il Presidente è designato dall’Assemblea dei soci.

L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del triennio.

I componenti sono rieleggibili.

Il Sindaco Unico od il Collegio Sindacale vigilano sull’osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul concreto funzionamento ed hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge.

L’Organo di Controllo esercita altresì la Revisione Legale dei conti di cui all’art. 2409 bis ed i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori.

L’Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Le riunioni del collegio sindacale, qualora nominato, possono essere tenute in audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere i documenti.

ARTICOLO 32 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, nei casi di cui all'articolo 2545 duodecies c.c., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, determina:

- a. il numero del/dei liquidatore/i e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina del/dei liquidatore/i, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri del/dei liquidatore/i, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Ai sensi dell'art. 2514, co. 1, lett. d) del codice civile, il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione, dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati, è obbligatoriamente devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VI CONTROVERSIE

ARTICOLO 33 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia, compromettibile per legge, dovesse insorgere tra i soci, tra essi e la società e tra questa e gli amministratori, i sindaci, il revisore, o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositi, nominati dal Presidente del Tribunale dove ha sede la società. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto nel rispetto delle norme di legge in vigore.

ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni delle norme del Titolo VI del libro V del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di cooperative nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.